

TRASPORTO AMATORIALE DI CONIGLI (REG. CE 1/2005)

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, in [risposta](#) ad un quesito dell'Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI-AIA), ha precisato il campo di applicazione del [Regolamento \(CE\) n. 1/2005](#).

“Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto si applica in relazione ad un'attività economica. si ritiene che il trasporto di animali per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non debba ricadere nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005.”

".... come già chiarito per il trasporto di uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera e di altre specie avicole, il trasporto di conigli effettuato da allevatori amatoriali direttamente verso la sede della manifestazione espositiva non ricade nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005, ancorché nell'ambito delle stesse manifestazioni espositive possono realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti finalizzate per lo più al ricambio genetico dei riproduttori.”

“Nel caso specifico il trasporto riguarda conigli riproduttori iscritti al registro anagrafico della specie cunicola che vengono trasportati dai singoli allevatori proprietari, con automezzo proprio, in contenitori suddivisi singolarmente direttamente verso la sede di mostre in larga parte di Registro Anagrafico, organizzate su base interprovinciale e regionale.”

“Fatte salve le norme sanitarie che disciplinano la movimentazione di animali vivi, è necessario salvaguardare il principio generale del regolamento (CE) n. 1/2005 dove, all'art. 3, viene sancito che *nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili*. Gli allevatori amatoriali dovranno essere quindi formati sul rispetto delle regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di etologia, di accudimento e cure di emergenza degli animali trasportati, onde evitare che gli animali trasportati per fini non commerciali subiscano disagi superiori a quelli trasportati per fini diversi”.